



SENT. N. 23/25

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai Sigg. Magistrati:

Dott. Marco PIERONI Presidente

Dott. Luigi GILI Consigliere relatore

Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'istanza di dissequestro di beni immobili, depositata in data 28 febbraio

2025 dal sig. M.M., (cod. fisc. **omissis**), nato a

omissis il **omissis**, residente in **omissis**, Via **omissis**,

rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, per delega

in calce all'istanza, dall' Avv.to Antonio Anglani del Foro di Biella

(NGLNTN80E01A859N; *antonioanglani@pecstudio.it*), nonché dagli Avv.ti

Dario Tino Vladimiro Gamba (GMBDTN59M08L219Y;

dariotinovladimiroqamba@pec.ordineavvocatitorino.it; fax: 0114477723) ed

Annamaria Torrani Cerenzia (TRRNMR64P64L219G;

annamariatorranicerenzia@pec.ordineavvocatitorino.it; fax: 011-0511686)

del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest'ultima, in Torino, Via Castellamonte 1, giusta procura in atti;

Visto il giudizio, iscritto al n. **21305** del registro di segreteria, definito con

	sentenza n. 117/2021, depositata il 23 marzo 2021, dalla Sezione	
	giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, con la quale il signor	
	M. è stato condannato al pagamento, in favore dell’Azienda	
	Sanitaria Locale di Biella, della somma di euro 181.800,00, sentenza	
	integralmente confermata dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale	
	d’Appello, con sentenza n. 139 del 20 marzo 2024, depositata il 13 maggio	
	2024, divenuta irrevocabile;	
	Visti gli atti e i documenti tutti di causa;	
	Uditi, all’udienza del giorno 12 marzo 2025, con l'assistenza del segretario	
	signor Renzo Piasco, il Magistrato Relatore Consigliere dott. Luigi GILI, il	
	Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo	
	Alberto MARTINI, nonché per l’istante, l’Avvocato GAMBA, come da	
	verbale, cui si sono associati gli altri difensori presenti, Avvocato ANGLANI	
	ed Avvocato TORRANI CERENZIA;	
	Visti gli articoli 74 e segg., c.g.c., nonché gli articoli 669- <i>bis</i> e segg. c.p.c.;	
	Esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa;	
	Rilevato in	
	FATTO	
	1. L’odierno istante ha chiesto alla Sezione di voler disporre, al più presto, il	
	dissequestro dell’immobile, a suo tempo, gravato di sequestro <i>ante causam</i> e,	
	conseguentemente, di voler ordinare alla competente Conservatoria dei registri	
	immobiliari di Novara la cancellazione della trascrizione a sfavore del 17	
	dicembre 2019 – Reg. Part. 13426, Reg. Gen. 18450, al “fine precipuo ed	
	urgente” di consentire al signor M. di esercitare i propri diritti	
	sull’immobile di sua proprietà (v., istanza del 27 febbraio 2025).	
	- pag. 2 di 12 -	

1.1 Il vincolo era stato posto, fra l'altro, anche a seguito dell'ordinanza di conferma n. 4/2020, emessa, in data 14 gennaio 2020, dal Giudice Designato della Corte dei conti per il Piemonte nel giudizio di responsabilità n. 21305 del registro di segreteria, in relazione al sequestro conservativo *ante causam*, autorizzato, a gravare su beni dell'odierno istante, con Decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale n. 16/2019, in data 6 dicembre 2019, fino alla concorrenza di complessivi euro 770.856,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

2. All'esito del processo di merito, il giudizio di responsabilità, promosso dalla Procura regionale nei confronti dell'odierno istante, per danni prodotti nei confronti dell'Asl di Biella, veniva definito con sentenza di condanna n. 117/2021, depositata il 23 marzo 2021, dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, con la quale il signor M., in accoglimento parziale della domanda, veniva condannato a corrispondere, in favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella, la minore somma complessiva di euro 181.800,00, oltre accessori come specificato nella pronuncia.

2.1 Nel contempo, *ipso iure*, la già confermata misura cautelare, riguardante beni appartenenti al M., si convertiva in pignoramento, ex art. 686 c.p.c.

Ne costituisce prova inconfutabile il fatto che, a seguito dell'emissione della sentenza di condanna di primo grado, stante la provvisoria esecutività della stessa, l'Asl di Biella avviava l'azione esecutiva attraverso il pignoramento immobiliare nei confronti dell'immobile, sito in Novara, di proprietà del M. (v., procedimento esecutivo R.G.E. n. 62/2021), avanti il competente Tribunale dell'esecuzione.

3. La sentenza di condanna n. 117/2021 di questa Sezione, che, nel frattempo, era stata oggetto di impugnazione, veniva confermata dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, con sentenza n. 139 del 20 marzo 2024, depositata il 13 maggio 2024, la quale confermava, integralmente, la pronuncia di primo grado, divenendo irrevocabile.

4. Nel corpo dell'istanza in esame si riferisce, peraltro, che “Successivamente, il dottor M. estingueva il proprio debito erariale come comunicato a suo tempo a codesti Uffici dalla ASL di Biella e confermato dall'Azienda stessa, da parte dell'avv. Fabio Giannotta con PEC del 26.02.2025”.

4.1 In realtà, osserva la Sezione come, allo stato, sulla base dell'istanza, non viene fornita notizia adeguata del momento dell'estinzione del debito, né è stata prodotta idonea documentazione attestante l'avvenuta integrale estinzione del debito, non rinvenendosi, peraltro, alcuna nota dell'Asl di competenza, amministrazione beneficiaria, rilasciata a titolo di conclusiva quietanza.

4.2 Ad ogni buon conto, sempre nell'istanza in oggetto si riferisce che:

- che “a seguito dell'estinzione del debito erariale le parti abbandonavano il procedimento esecutivo succitato, pendente avanti il Tribunale di Novara”;

- che, in effetti, “con sentenza R.G. n. 62/2021 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Novara disponeva l'estinzione della procedura esecutiva e ordinava al Conservatore la cancellazione delle relative trascrizioni ed iscrizioni eseguite in favore della ASL di Biella sull'immobile in parola”.

4.3 Dalla documentazione prodotta (v., verbale udienza del 12 dicembre 2024), si evince come, nella specie, in primo luogo, “ la conversione della misura cautelare in pignoramento si sia realizzata *ipso iure* al momento della pubblicazione della sentenza di condanna esecutiva senza necessità di ulteriori

adempimenti” e, in secondo luogo, che “la mancata presenza delle parti, anche alla successiva udienza, determinava l’adozione, da parte del G.E., di ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo esecutivo, con conseguente disposizione giudiziale diretta alla cancellazione della conversione del sequestro e della corrispondente trascrizione”.

4.4 Nell’occasione, pertanto, il G.E. adito dichiarava l’estinzione del procedimento esecutivo n. 62/2021, promosso dall’Asl di Biella in danno del signor M., ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate di Novara di procedere alla cancellazione della trascrizione, eseguita in favore della medesima Azienda sanitaria, in data 17 giugno 2020, alla formalità reg. gen. N. 18835, reg. part. N. 13696, nonché dell’annotazione a favore della stessa Asl in data 20 maggio 2021 alla formalità reg. gen. 8136, reg. part. N. 1050.

5. Ciò premesso, nell’istanza si espone, altresì, che “In occasione della (tentata) vendita del proprio immobile in questi giorni il dott. M. ha appreso che residua in conservatoria ancora una prima trascrizione contro del 17/12/2019 – Reg. Part. 13426, Reg. Gen. 18450, trascritta erroneamente a favore della Corte dei conti, invece che della ASL Biella e che tale trascrizione è stata poi rettificata con nota Reg. Part. 1369, Reg. Gen. 18835, e che, in effetti, tale secondo sequestro conservativo (che avrebbe dovuto sostituire il precedente errato) risulta ad oggi cancellato”.

5.1 Concludeva, quindi, l’istante opinando come sia “palese che, nel caso in esame, si sia in presenza del medesimo sequestro conservativo, trascritto due volte ma insorgente dallo stesso atto giudiziario del 6 dicembre 2019 rep.

16/2019, convertito nella medesima sentenza esecutiva, gravante sul medesimo immobile ed a garanzia del medesimo credito integralmente soddisfatto” e che “Quando la polizia giudiziaria (GdF) ha richiesto la rettifica succitata non ha, contestualmente, richiesto al Conservatore la cancellazione della prima trascrizione erroneamente fatta a favore della Corte dei Conti e non della ASL Biella”.

5.2 L’istante, in definitiva, rilevato che persiste la suddetta trascrizione di pregiudizio su immobile di sua proprietà, chiede alla Sezione il dissequestro dell’immobile sequestrato, a cura dello stesso giudice (la Sezione regionale della Corte dei conti) che ha emesso il titolo esecutivo e, nel contempo, di ordinare alla competente Conservatoria dei registri immobiliari di Novara la cancellazione della trascrizione del 17 dicembre 2019 – Reg. Part. N. 13426, Reg. Gen. N. 18450, tutt’ora, in essere.

6. All’udienza odierna il P.M., dopo aver dato atto della produzione, in data 11 marzo 2025, di documentazione relativa a vari pagamenti *medio-tempore* eseguiti, a suo tempo, dall’istante, a titolo di adempimento degli obblighi risarcitori derivanti dal giudicato contabile, non ha espresso parere favorevole alla richiesta cancellazione.

Anzi, a tal riguardo, il P.M. ha sottolineato che, per consolidata giurisprudenza, sia del giudice di legittimità che di quella contabile, la giurisdizione in materia compete, comunque, sempre, al Giudice dell’esecuzione, e ciò dal momento della conversione del sequestro in pignoramento in sede di condanna.

Il Pubblico Ministero ha, quindi, concluso per l’inammissibilità dell’istanza *de qua*, per carenza di giurisdizione del giudice contabile adito.

7. La difesa, a sua volta, ha insistito per l’accoglimento dell’istanza, così come

	formulata, e per la conseguente cancellazione della trascrizione di pregiudizio	
	sulla base delle argomentazioni già espresse nell’atto scritto depositato in atti.	
	La causa è stata trattenuta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	1. Emerge dagli atti che il sequestro in esame è stato autorizzato, a suo tempo,	
	nei confronti del signor M.M. dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte con decreto n. 16/2019,	
	confermato con ordinanza n. 4/2020, emessa, in data 14 gennaio 2020, dal	
	Giudice Designato, e, quindi, convertito in pignoramento, ex art. 686 c.p.c., per	
	effetto della sentenza di condanna n. 117/2021, emessa, nei confronti del	
	medesimo soggetto, dalla Sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza	
	confermata dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, con	
	pronuncia n. 139 del 20 marzo 2024, depositata il 13 maggio 2024.	
	1.1 Giova, infatti, precisare che, ai sensi degli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c., il	
	sequestro conservativo si converte in pignoramento nel momento in cui il	
	creditore sequestrante ottiene, come nella fattispecie, sentenza di condanna	
	esecutiva, venendo, così, a dare inizio al processo esecutivo, di cui costituisce	
	il primo atto (cfr., <i>ex plurimis</i> Corte Cass., sentt. nn. 10871/2012, 10029/2006,	
	8615/2004).	
	1.2 L’odierno ricorrente, a fondamento della domanda, prospetta una	
	fattispecie, la quale, in realtà, non rientra fra quelle per le quali, giusta il	
	disposto dell’articolo 78 c.g.c., può essere pronunciata l’inefficacia del	
	sequestro da parte del giudice contabile.	
	Infatti, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario la	
	- pag. 7 di 12 -	

cognizione di tutte le questioni inerenti al procedimento di esecuzione relativo a crediti di somme di denaro, così come, conseguenzialmente, e, in via generale, l'adozione dei provvedimenti preordinati alla declaratoria dell'inefficacia del pignoramento ed alla cancellazione delle corrispondenti trascrizioni di pregiudizio (cfr., art. 562 c.p.c.).

1.3 Come precisato da questa stessa Sezione, *in subiecta materia*, “Nel processo avanti la Corte dei conti, la disciplina codicistica del sequestro conservativo (cfr. artt. 74 e ss. c.g.c.) distingue nettamente tra la fase cautelare e la fase esecutiva, rinviando, per quest'ultima, all'applicazione della disciplina processualcivilistica (cfr. art. 79 c.g.c.).

L'art. 80 c.g.c. prevede la conversione del sequestro conservativo, con espresso richiamo all'art. 686 c.p.c., conversione che opera *ipso iure* nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando, in quello stesso momento, il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto” (v., Corte conti, Sez. giurisd. Piemonte, sent. n. 83/2024).

1.4 A seguito della conversione suddetta, l'ordine di cancellazione della trascrizione non può che rientrare nelle attribuzioni proprie del giudice dell'esecuzione (ex artt. 562 c.p.c. e 172 disp. att. c.p.c.), che, giusta quanto sopra, è il giudice ordinario.

1.5 Né, anche alla luce della richiamata disciplina codicistica, può ritenersi sussistente alcun vuoto di tutela giudiziaria (artt. 24 e 111 Cost.), che giustifichi un'estensione degli ambiti della giurisdizione contabile (art. 103, secondo comma, Cost.).

1.6 Anche l'ipotesi di integrale soddisfazione del credito, come prospettato

dalla parte istante nel caso di specie, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, per quanto concerne le modalità di cancellazione delle connesse trascrizioni ed annotazioni, necessariamente esercitata dal giudice dell'esecuzione.

2. Tutto ciò premesso, reputa la Sezione che l'istanza in oggetto sia inammissibile e non meriti accoglimento, non rientrando la richiesta, nei termini formulati, tra quelle per le quali può essere pronunciata l'inefficacia del sequestro da parte del giudice contabile, secondo le disposizioni poste negli artt. dal 74 al 78 del d.lgs. n. 174 del 2016, norme che disciplinano le azioni del Pubblico Ministero a tutela delle ragioni del creditore, ivi comprese quelle disciplinate dal codice civile, quali i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al Libro VI, Tit. III Capo V, che richiama gli istituti dell'azione surrogatoria (art. 2900), dell'azione revocatoria (art. 2901) e del sequestro conservativo (art. 2905).

2.1 Posto che l'art. 80 c.g.c. dispone la conversione automatica del sequestro in pignoramento, quale effetto previsto dall'art. 686 c.p.c., all'atto in cui il Pubblico ministero contabile ottiene la sentenza di condanna definitiva e determina l'applicazione di rigidi termini, previsti dall'art. 156 disp. att. c.p.c., per l'attivazione del processo esecutivo, circostanza ricorrente nella fattispecie a seguito dell'attivazione del processo esecutivo da parte dell'Asl di Biella, l'esecuzione della sentenza di condanna esecutiva rientra nella competenza dell'amministrazione danneggiata, la quale agisce in forza di sentenza munita di formula esecutiva.

3. Ciò posto, nel quadro normativo sopra delineato, nel quale la disciplina del sequestro conservativo, contenuta nel codice di giustizia contabile distingue

	nettamente tra la fase cautelare, e la fase esecutiva, quest’ultima regolata dalla	
	disciplina processualistica civile (art. 79 c.g.c.), l’ordine di cancellazione non	
	può che essere dato, in ogni caso, dal giudice dell’esecuzione (ex art. 562 c.p.c.	
	e 172 disp. att. c.p.c.), vale a dire, dal giudice ordinario, (v., giurisprudenza in	
	termini, Corte conti sez. Piemonte n. 4/21 e, di recente, n. 83/2024), il quale,	
	peraltro, come rappresentato nella narrazione in <i>Fatto</i> , già vi aveva provveduto,	
	giusta quanto documentato in atti (v., verbale udienza 12/12/2024, Tribunale	
	Novara), sulla base dell’avvenuta rappresentazione dell’estinzione del debito.	
	4. Da ciò consegue che, nella vicenda dedotta dall’istante, l’Azienda sanitaria	
	di Biella, soggetto creditore, già soddisfatto, sulla base di quanto riferito, ha	
	l’obbligo di formalizzare, anche per la trascrizione di pregiudizio residua, la	
	rinuncia agli atti esecutivi innanzi al giudice competente, che è, comunque, il	
	giudice ordinario dell’esecuzione, ai fini della cancellazione anche dei vincoli	
	residui, tutt’ora permanenti sull’immobile di proprietà dell’istante.	
	5. Alla luce delle suesposte considerazioni, l’istanza proposta dal signor	
	M. deve essere dichiarata inammissibile, declinandosi la	
	giurisdizione del giudice contabile in favore di quella del giudice ordinario	
	(cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Piemonte, nn. 4/2021	
	e 83/2024, nonché Sezione giurisdizionale Lazio, nn. 530/2023 e 148/2023, e	
	giurisprudenza ivi richiamata).	
	6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la natura del giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA	
	- pag. 10 di 12 -	

il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta con l'odierna istanza,
in favore della giurisdizione del giudice ordinario.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025, con
l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI Consigliere estensore

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere

Il Giudice estensore

Il Presidente

Luigi GILI

Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17/03/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 17/03/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente